

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

Il Bollettino Ufficiale della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce due volte la settimana, il lunedì ed il giovedì. Contiene le leggi ed i regolamenti della Regione; i decreti del Presidente della Giunta i provvedimenti del Consiglio e della Giunta, nonché le disposizioni ed i comunicati emanati dai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale (testo integrato o estratto).

È composto dalle seguenti parti:

**Parte I** leggi, regolamenti ed altri atti degli organi della Regione. - **Parte II** decisioni degli organi di controllo. - **Parte III** inserzioni.

La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche - Segreteria della Giunta e AA.GG. - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061.

Gli annunci da pubblicare devono pervenire con gg. 7 di anticipo e precisamente: il lunedì per il lunedì successivo ed il giovedì per il giovedì successivo. Dovranno essere inviati: Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale - Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona. Il testo originale su carta da bollo L. 5.000 o come prescritto dalle nuove leggi deve essere inviato corredato da una copia redatta in Carta uso bollo unitamente all'attestazione del versamento sui C.C.P. 11904604 intestato alla SAGRAF srl - 60020 Castelferretti (AN) - (Bollettino Ufficiale della Regione Marche) dell'importo dell'inserzione secondo la seguente tariffa:

Titolo in grassetto L. 2.750 per riga; testo L. 1.400 per riga o spazio di riga dattiloscritta su carta uso bollo, aumentato del 19% I.V.A.

Non si dà corso alle inserzioni prive dell'attestazione del versamento.

Il Bollettino è in vendita presso: SAGRAF srl - Via dell'Industria, 3 - 60020 Castelferretti (AN) - Tel. (071) 918467 - 918466 - TELEX: 561504 SAGRAF I.

Abbonamento annuo L. 30.400 - Copia L. 950 - Arretrato il doppio.

I supplementi sono considerati a parte e dovranno essere richiesti presso la SAGRAF srl - Via dell'Industria, 3 - 60020 Castelferretti (AN).

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**N.B. L'Approvazione elenchi Amministrazioni - Enti Locali - Istituzioni - ed Associazioni nella Regione Marche e nelle quattro province marchigiane verrà pubblicata integralmente nel supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 30 del 12 marzo 1990.**

pag. 1019

LEGGE REGIONALE DEL 7 MARZO 1990  
N. 12.

Modifica alla Legge Regionale concernente: "Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" riapprovata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31.1.1990, n. 209.

pag. 1042

### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE DEL 2 MARZO 1990  
N. 8

Modifica terzo comma articolo 3 L.R. 23 aprile 1987, n. 21 "Istituzione del Parco Regionale del Conero".

pag. 1019

LEGGE REGIONALE DEL 8 MARZO 1990  
N. 13.

Norme edilizie per il territorio agricolo.

pag. 1043

LEGGE REGIONALE DEL 3 MARZO 1990  
N. 9.

Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

pag. 1019

### REGOLAMENTI

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 27.2.1990. Regolamento n. 27 del 27.2.1990 concernente: "Regolamento tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici".

pag. 1049

LEGGE REGIONALE DEL 5 MARZO 1990  
N. 10.

Contributo alla fondazione Gioacchino Rossini.

pag. 1039

### DELIBERE

Deliberazione della G.R. n. 8179 del 21.12.89. Approvazione elenchi Amministrazioni - Enti Locali - Istituzioni - ed Associazioni nella Regione Marche e nelle quattro province marchigiane

pag. 1063

LEGGE REGIONALE DEL 6 MARZO 1990  
N. 11.

Celebrazione del 700° Anniversario della fondazione dell'Università di Macerata.

pag. 1040

**N.B. L'Approvazione elenchi Amministrazioni - Enti Locali - Istituzioni - ed Associazioni nella Regione Marche e nelle quattro province marchigiane verrà pubblicata integralmente nel supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 30 del 12 marzo 1990.**

## LEGGI REGIONALI

**Legge Regionale del 2 marzo 1990 n. 8  
Modifica terzo comma articolo 3 L.R. 23 aprile 1987,  
n. 21 "Istituzione del Parco Regionale del Conero".**

**Il Consiglio regionale ha approvato**

**Il Commissario di Governo ha apposto il visto**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

promulga

la seguente legge:

### Art. 1

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della L.R. 23 aprile 1987, n. 21 è sostituito dal seguente:

"Il consiglio direttivo è composto di 21 consiglieri così ripartiti:

- a) 5 rappresentanti del Comune di Ancona;
- b) 5 rappresentanti del Comune di Sirolo;
- c) 5 rappresentanti del Comune di Numana;
- d) 3 rappresentanti del Comune di Camerano;
- e) 3 rappresentanti della Provincia di Ancona."

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

*Data ad Ancona, addì 2 marzo 1990*

**IL PRESIDENTE**  
(Emidio Massi)

*IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3664 DEL 21.7.1986 ED AVENTI LA FINALITA' DI FACILITARE LA LETTURA DELLA LEGGE PUBBLICATA.*

## NOTE

*Nota all'art. 1, comma 1:*

Il testo vigente dell'art. 3 della L.R. n. 21/1987 (Istituzione del parco regionale del Conero), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - (Consorzio del parco del Conero) - La Regione promuove la costituzione di un consorzio volontario tra i comuni di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo e la provincia di Ancona finalizzato alla gestione ed alla amministrazione del parco.

Sono organi del consorzio:

- a) il consiglio direttivo;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente.

Il consiglio direttivo è composto di 21 consiglieri così ripartiti:

- a) 5 rappresentanti del Comune di Ancona;
- b) 5 rappresentanti del Comune di Sirolo;

- c) 5 rappresentanti del Comune di Numana;
- d) 3 rappresentanti del Comune di Camerano;
- e) 3 rappresentanti della Provincia di Ancona.

Nella designazione dei propri rappresentanti ogni ente deve garantire la rappresentanza della minoranza. Possono essere designati anche rappresentanti estranei ai consigli degli enti medesimi.

La giunta esecutiva è composta da 5 membri, oltre il presidente, eletti dal consiglio direttivo fra i propri componenti.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo".

## LAVORI PREPARATORI

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 345 del 4 gennaio 1990;

- Relazione della IV Commissione permanente in data 30 gennaio 1990;

- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 febbraio 1990, n. 211 (Vistata dal Commissario del Governo il 2/3/1990, prot. n. 129/77 GAB.90)

**Legge Regionale del 3 marzo 1990 n. 9.**

**Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.**

**Il Consiglio regionale ha approvato**

**Il Commissario di Governo ha apposto il visto**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

promulga

la seguente legge:

## TITOLO I Principi generali

### Art. 1

*Ambito di applicazione della legge*

1. La presente legge disciplina:

- a) l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito dei criteri generali fissati dallo Stato ai sensi del punto 2 secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- b) la formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributo pubblico, ai sensi della lettera f) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- c) l'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica.